



ASSICURAZIONI GENERALI. VENEZIA

Società anonima fondata nel 1831

PREMIATA ALLE PRINCIPALI ESPOSIZIONI NAZIONALI

Capitale versato L. 3,543,750 — Fondi di garanzia oltre L. 130 milioni

N. 33.

Bollettino Mensile

NOVEMBRE 1895

TASSE SULLE ASSICURAZIONI

In relazione a quanto in proposito Vi abbiamo comunicato nel nostro *Bollettino* N. 30 dell' Agosto p. p., e riservandoci d' intrattenervi più diffusamente e dettagliatamente sull' argomento, quando dal R. Governo verrà emanato il relativo Regolamento, riproduciamo ora il testo della nuova *legge sulle tasse d' assicurazione 8 Agosto 1894 N. 486 all. H*, tal quale venne pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno 10 Agosto a. c. N. 188:

Art. 1.

Alle disposizioni dell' articolo 1, numeri III, IV, V e VI della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, sono sostituite le seguenti:

III. — Per le assicurazioni di trasporti sui fiumi e laghi e per terra:

Tassa di centesimi dodici per ogni lira dell' ammontare totale del premio pagato.

Le assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, fiumi o laghi saranno soggette per l' intero ammontare del premio a questa tassa, oppure a quella stabilita dall' articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, secondochè, in ragione del tratto di terra e di mare da percorrersi, prevalga in esse il rischio terrestre o quello marittimo.

IV. — Per le assicurazioni contro le disgrazie accidentali e per tutte le altre assicurazioni sulla vita di qualunque specie, a premio fisso o mutue (tontine):

Tassa di un centesimo per ogni lira dell' ammontare di ciascun pagamento del premio.

V. — Per le assicurazioni contro i danni della mortalità del bestiame e per quelle dei prodotti annuali del suolo contro i danni delle intemperie:

Tassa di un centesimo per ogni lira dell' ammontare di ciascun pagamento del premio.

VI. — Per le assicurazioni contro i danni dell' incendio, e contro quelli ad essi parificati dalla legge, siavi o no convenzione contraria a questa parifica-



zione; per le assicurazioni contro le conseguenze dei danni degli incendi, ed in genere per qualunque altra assicurazione a premio fisso o mutua non contemplata in questo e nei precedenti numeri:

Tassa per ogni lira dell'ammontare di ciascun pagamento del premio, in ragione di:

Centesimi 40 se il premio annuale non supera centesimi 25 per ogni mille lire di capitale assicurato:

- » 25 per il premio da oltre centesimi 25 a centesimi 40;
- » 20 per il premio da oltre centesimi 40 a centesimi 60;
- » 15 per il premio da oltre centesimi 60 a lire 1;
- » 10 per il premio da oltre lire 1 a lire 5;
- » 7 per il premio da oltre lire 5 a lire 10;
- » 5 se il premio eccede lire 10.

Agli effetti di questa disposizione, quando una stessa polizza porti più premi di misura diversa, la tassa sarà dovuta in ragione della misura unitaria di premio risultante sul complesso in rapporto alla somma assicurata, e quando l'assicurazione sarà fatta soltanto per una parte di anno, la tassa sarà applicata sull'ammontare del premio effettivamente pagato per quella limitata durata di assicurazione, ma in ragione del relativo premio virtuale per un anno.

Le dette tasse non sono soggette ad aumento di decimi.

Per le assicurazioni mutue è equiparato al premio, nei riguardi dell'applicazione della presente legge, ogni versamento che, con qualsiasi denominazione, venga fatto dagli assicurati.

Art. 2.

Le tasse stabilite nell'articolo 1, divengono applicabili a misura che, nel Regno od all'estero, sia pagato od altrimenti soddisfatto il premio, e non cessano di essere dovute, nè quando questo, per qualsiasi causa, venga in tutto od in parte restituito dall'assicuratore, nè in qualunque altro evento.

Nel determinare l'imponibile, il premio deve essere valutato nella sua integrità, con l'aggiunta dell'eventuale soprapremio, delle indennità, dei diritti di polizza, dei diritti di cancelleria come di ogni altro accessorio, e senza alcuna detrazione per spese di provvigione, per quota di compartecipazione agli utili che spetti all'assicurato o per qualsivoglia diverso titolo, in modo che nell'imponibile sia compreso qualsiasi importo corrisposto dall'assicurato, all'infuori soltanto della tassa che dal medesimo venga rifiuta all'assicuratore.

Art. 3.

Nelle tasse stabilite dall'articolo 1, s'intendono compenstrate per tutte le specie di assicurazioni ivi indicate, fatte da Società o Compagnie, come da singoli individui, le tasse di bollo dovute, sia sui registri e sugli atti contemplati per le Società o Compagnie dall'articolo 19 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II, che rimane perciò abrogato, sia sui registri ed atti corrispondenti per gli altri assicuratori.

Rispetto alle assicurazioni di trasporti promiscui per mare e per terra, laghi o fiumi, quando giusta l'articolo 1, torui applicabile la tassa stabilita dall'articolo 49 della legge 6 dicembre 1885, n. 3547, saranno pur dovute le tasse di bollo attualmente in vigore per le assicurazioni marittime.

Art. 4.

Le quietanze che dagli assicurati o loro aventi causa vengono rilasciate agli assicuratori per il pagamento di somme assicurate in dipendenza dei contratti d'assicurazione contemplati dall'articolo 1, quando siano esenti dalla formalità del registro, giusta la legge 13 settembre 1874, n. 2076, dovranno entro 20 giorni dalla data di esse, venire registrate all'ufficio demaniale competente a riscuotere le tasse di assicurazione, nel cui distretto fu eseguito il pagamento.

Per tale registrazione sarà contemporaneamente percetta la tassa di centesimi trenta, senza aumento di decimi, per ogni 100 lire della somma totale per la quale viene rilasciata quietanza, computando la frazione di centinaio come centinaio intero.

L'obbligo della registrazione e del pagamento della tassa incombe esclusivamente all'assicuratore, il quale, in caso di contravvenzione, incorrerà in una soprata tassa uguale al triplo della tassa.

Art. 5.

Tutte le Compagnie o Società, così nazionali come estere, e tutti coloro in generale che fanno le assicurazioni assoggettate alle tasse stabilite nell'articolo 1, e, quanto alle Compagnie, Società o ditte estere, i loro rappresentanti, mandatarî e corrispondenti nello Stato, dovranno tenere per ogni esercizio annuale, secondo i rispettivi bilanci, un registro nel quale, colle modalità e norme da stabilirsi con regolamento, registreranno tutte le somme state loro pagate od altrimenti soddisfatte nel Regno od all'estero direttamente, od a mezzo di agenti od incaricati per premi ed accessori in dipendenza di dette assicurazioni.

La registrazione di ogni singolo pagamento sarà fatta partitamente per ogni polizza e per ciascuna delle quattro categorie di assicurazioni indicate in detto articolo, e, quanto alle assicurazioni di che al numero VI dell'articolo stesso, anche in ragione della diversa quotità della tassa, tenendo altresì distinte le somme soggette a tassa da quelle relative a contratti di riassicurazione, pei quali non sia dovuta la tassa ai termini dell'articolo 2 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Eguali obblighi, e sotto la osservanza delle medesime modalità e norme, sono imposti a tutti gli agenti od incaricati delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori, rispetto alle somme per l'indicato titolo soddisfatte a loro mezzo.

Il registro di cui ai commi precedenti sarà esente da bollo e, prima di venire posto in uso, dovrà essere senza spesa numerato, firmato e vidimato secondo le disposizioni dell'articolo 23 del Codice di commercio.

Per le Società o Ditte assicuratrici aventi più sedi o rappresentanze, il-detto

registro sarà tenuto presso la sede o la rappresentanza principale, o presso ciascuna delle sedi o rappresentanze che, nei rapporti contabili, siano indipendenti l'una dall'altra.

Il registro medesimo dovrà essere conservato per 10 anni, computabili dalla fine dell'esercizio cui si riferisce.

Del pari, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno tenuti a conservare per 5 anni dal giorno in cui hanno cessato di avere effetto, le polizze originali delle assicurazioni assoggettate a tassa con l'articolo 1, e per 5 anni dalla data le quietanze di che nell'articolo 4.

Art. 6.

Entro un mese dalla scadenza di ciascun trimestre, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori dovranno presentare all'ufficio demaniale del luogo ove hanno la sede o la rappresentanza, presso la quale tengono il registro di che nel precedente articolo, la denuncia dell'ammontare complessivo, per ogni categoria d'assicurazioni e per ogni quotità di tassa, dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa, secondo le risultanze del registro medesimo per lo scaduto trimestre.

Le stesse Società, Compagnie ed altri assicuratori, entro tre mesi dal termine dell'esercizio annuale della loro gestione, saranno pure tenuti a presentare analoga denuncia complementare per l'importo dei premi stati pagati od altrimenti soddisfatti nell'esercizio trascorso ed iscritti posteriormente in detto registro.

Il pagamento delle corrispondenti tasse dovrà essere fatto dalle Società, Compagnie ed altri assicuratori rispettivamente nei quindici giorni successivi alla scadenza del termine sopra stabilito per le denunce.

Parimente, entro due mesi dalla scadenza di detto esercizio, gli agenti od incaricati delle Società, Compagnie od altri assicuratori avranno obbligo di fare all'ufficio demaniale del distretto nel quale risiedono, la denuncia dell'ammontare complessivo dei premi ed accessori su cui è dovuta la tassa risultante per l'esercizio scaduto dal rispettivo registro tenuto a norma dell'articolo 5, distintamente per ogni categoria di assicurazioni e per ogni quotità di tassa.

Art. 7.

Le Società, Compagnie ed altri assicuratori ed i loro agenti od incaricati avranno obbligo di esibire ai funzionari dell'Amministrazione finanziaria, ad ogni richiesta, il registro dei premi prescritto dall'articolo 5 e di permettere che ne facciano l'esame e lo pongano a riscontro coi rimanenti libri, colle polizze originali, con le quietanze e con tutti gli altri atti, scritti e carte dell'azienda d'assicurazione, oltrechè colle denunce di cui nello articolo 6.

Dovranno inoltre, ove richiesti, somministrare ai funzionari verificatori le indicazioni e gli elementi tutti necessari per accertare, sia che il registro dei premi armonizzi colle scritture e con gli atti anzidetti, sia che, per ciascuna polizza, i premi soddisfatti figurino debitamente iscritti sul registro medesimo.



In caso di rifiuto allo adempimento, anco solo parziale, di queste disposizioni sarà proceduto a norma dell'articolo 52, secondo comma, della legge 13 settembre 1864, n. 2077.

Per tale contravvenzione le Società, Compagnie ed altri assicuratori incorreranno, ogni volta, nella pena di lire 1000, ed i loro agenti od incaricati in quella di lire 500.

Art. 8.

Sono abrogate le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 8 giugno 1874, n. 1947, titolo II.

Del pari sono abrogate quelle dei successivi articoli 10 e 11 nella parte concernente le assicurazioni contemplate nell'articolo 1 della presente legge.

Art. 9.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori incorreranno nelle seguenti pene :

per l'omessa tenuta del registro dei premi preventivamente vidimato a norma dell'articolo 5, nella pena di lire 10 per ciascuna delle partite che avrebbe dovuto esservi iscritta. Ove non si possa stabilire il numero di queste partite, la pena sarà di lire 500, in ragione, sia di ogni categoria di assicurazioni per le quali non siasi tenuto il registro, sia di ogni mese di durata dell'omissione. Le stesse pene torneranno applicabili anco quando il registro venga tenuto nelle forme prescritte, ma non per tutte le categorie di assicurazioni ;

per ogni partita soggetta a tassa ed omessa nel detto registro, in una pena uguale a venti volte la tassa relativa, e mai minore di lire 5 ;

per ogni partita, pure soggetta a tassa, iscritta bensì nel registro medesimo, ma con la indicazione d'un imponibile inferiore al vero, oppure fatta figurare fra quelle esenti da tassa o fra quelle soggette a tassa minore, in una pena uguale a quaranta volte la tassa rispettivamente dovuta sulla somma occultata od esposta come non tassabile, o dovuta per la differenza tra la maggiore e minore aliquota ; questa penale non potrà essere mai inferiore a lire 10 ;

per l'inadempimento dell'obbligo di conservare il suddetto registro giusta il penultimo capoverso dell'articolo 5, nella pena di lire 1000, in ragione di ogni categoria di assicurazioni e di ciascuno dei mesi pei quali il registro avrebbe dovuto essere ancora conservato ;

per l'indicazione nella polizza d'assicurazione o nelle ricevute relative di una somma imponibile inferiore al vero, in una soprata tassa mai minore di lire 20, in ragione di cinquanta volte la tassa dovuta sulla somma occultata ;

per ogni altra contravvenzione alle norme portate dalla presente legge e dal relativo regolamento, che non sia espressamente contemplata, in una pena di lire 5 per ciascuna partita, omissione od irregolarità.

Le corrispondenti contravvenzioni commesse dagli agenti od incaricati



delle Società o Compagnie e degli altri assicuratori renderanno esigibili a loro carico le penali rispettivamente sopraindicate, diminuite però della metà.

Tutte le anzidette pene saranno dovute indipendentemente da quelle di che nel successivo articolo 10.

Per l'infrazione al disposto dall'ultimo capoverso dell'articolo 5, i contravventori andranno soggetti alla pena di lire 10 per ogni polizza o quietanza non conservata.

Art. 10.

Le Società o Compagnie e gli altri assicuratori saranno sottoposti, per l'omessa presentazione nel termine utile delle denunce prescritte dall'articolo 6, ad una pena, mai minore di lire 10, corrispondente al triplo della tassa sulla somma non denunziata.

Per le denunce infedeli incorreranno in una pena uguale a sei volte la tassa dovuta sulle somme occultate siano o no iscritte nel registro dei premi, tenuto giusta l'articolo 5. Quest'altra pena non potrà in verun caso essere minore di lire 20.

Le stesse pene, con la diminuzione però della metà, saranno pur dovute dagli agenti od incaricati di Società, Compagnie ed altri assicuratori per le corrispondenti contravvenzioni da essi agenti od incaricati commesse.

Indipendentemente dalle suindicate pene, il ritardo al pagamento delle tasse oltre il termine prefisso dall'articolo 6 renderà applicabile a carico delle Società, Compagnie ed altri assicuratori una sopratassa uguale al decimo della tassa di cui fu ritardato il pagamento.

Art. 11.

Salvo le contrarie convenzioni, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori hanno diritto di rivalersi sugli assicurati delle somme dovute per le tasse stabilite dalla presente legge.

Agli effetti di questa rivalsa, potranno computarsi per un centesimo intero le frazioni non inferiori a mezzo centesimo, e non saranno invece affatto computate quelle inferiori a mezzo centesimo.

Quando abbia luogo detta rivalsa, nei contratti di assicurazione e nelle ricevute relative, deve essere, a cura dell'assicuratore o del suo agente od incaricato, indicata in modo distinto la somma precisa delle tasse fatte rifondere dall'assicurato sotto pena di lire 5, a carico esclusivo dell'assicuratore, per ogni contratto o ricevuta in cui sia constatata la omissione.

Oltre a questa pena, l'assicuratore che si faccia rifondere un importo maggiore di quello dovuto, incorrerà in altra pena di lire 5 per ogni contratto o ricevuta, nella quale siasi verificata l'indebita rifusione, oltre l'obbligo del rimborso all'assicurato della somma in più percetta.



Art. 12.

Le tasse stabilite dall'articolo 1 saranno dovute anche per le polizze in corso al giorno in cui entrerà in vigore la presente legge, e ne sarà fatta applicazione sull'ammontare dei premi ed accessori che andranno a scadere dopo quel giorno.

Per le stesse polizze in corso, le Società o Compagnie e gli altri assicuratori, quand'anche già si fossero accollati il pagamento delle relative tasse nella misura attualmente in vigore, salvo il caso che avessero assunto a loro carico anche ogni aumento futuro di tassa, potranno rivalersi verso gli assicurati, colle norme e sotto le sanzioni portate dall'articolo 11, della maggior tassa dipendente dalla differenza tra l'antica e la nuova aliquota.

Eguale diritto è riconosciuto nelle Società, Compagnie od altri assicuratori per la tassa di registrazione delle quietanze di che nell'articolo 4 relative alle polizze in corso al giorno sopraindicato.

Anche per le dette polizze e quietanze dovrà essere osservato il disposto dell'articolo 5, ultimo capoverso.

Art. 13.

Con decreto Reale sarà determinato il giorno in cui, non più tardi di sei mesi dalla sua pubblicazione, entrerà in vigore la presente legge e saranno altresì date le disposizioni transitorie necessarie alla sua attuazione.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato a raccogliere, coordinare e compilare in unico testo le leggi relative alle tasse sulle assicurazioni e sui contratti vitalizi.

Visto - *I Ministri delle Finanze e del Tesoro*
P. BOSELLI. — SIDNEY SONNINO.

Ramo Vita

M E S E	P R O D U Z I O N E				D A N N I
	P R O P O S T E P R E S E N T A T E		P O L I Z Z E E M E S S E		A N N U N C I A T I
	N.	Somma L.	N.	Somma L.	Somma L.
Ottobre	607	4,833,465.10	530	4,022,358.49	431,184 24
Mesi precedenti . .	4898	34,929,666.76	4233	30,373,138.42	3,703,133 36
Totale	5505	39,763,131.86	4763	34,395,496.91	4,134,317.60

Ramo Incendi

La Ditta Aselmeyer Pfister e C. di Napoli ha ordinata la installazione degli estintori automatici Grinnell nei suoi tre stabilimenti di Filatura in Nocera e Fratte di Salerno.

La filatura di Cotone di Carù ha del pari ordinata la medesima installazione.



Pregiatissimi signori Fratelli Essinger
Rappresentanti delle ASSICURAZIONI GENERALI - VENEZIA
in PISA.

Ho il piacere di dichiarare Loro, che colla somma di lire 47 mila ricevute da codesta Compagnia l'Amministrazione delle Private è stata esattamente e puntualmente risarcita dei danni prodotti dal recente incendio sviluppatosi in queste Saline.

Ciò per la verità, nel mentre coi sensi di piena soddisfazione per la sollecitudine usata in tale circostanza colgo l'occasione per ripetermi

Volterra 24 ottobre 1895

devotissimo

Ing. Giuseppe Bertolissi Direttore della Salina di Volterra.

**

Spett. Direzione delle Assicurazioni Generali

VENEZIA.

Ultimata la liquidazione del danno causatomi dall'incendio avvenuto la sera del 6 corr. nel mio stabilimento di Molini alla Giudecca, assicurato presso cod. spett. Società, mi compiaccio di esternare a cod. on. Direzione la piena mia soddisfazione pel modo col quale il danno stesso mi venne liquidato.

La sollecitudine colla quale si è proceduto da parte delle Generali, la correttezza usatami, la cura avuta di evitarmi qualsiasi inciampo ed accordarmi fiduciosamente ampia libertà di azione in tutte le manipolazioni ed in tutti i lavori, che mi necessitavano per la tutela dei miei interessi nella disgraziata circostanza, valsero efficacemente a non aggravare maggiormente il danno mio proprio e mi è grato farne sinceramente e francamente un vivo ringraziamento.

Ciò non vale, del resto, che a confermare una volta di più la buona fama di correttezza e di correttezza che meritatamente è da tutti riconosciuta a codesta Società.

Venezia, 31 ottobre 1895

Con la massima stima

G. STUCKY.

Ramo Disgrazie Accidentali

M E S E	D A N N I A N N U N C I A T I		
	SOPRA POLIZZE INDIVIDUALI	SOPRA POLIZZE COLLETTIVE	T O T A L E
Ottobre	143	273	416
Mesi precedenti. .	1257	2110	3367
Totale	1400	2383	3783

Personale

Cessò dalle funzioni di Agente viaggiatore il sig. *Del Rosso Luigi.*

La Direzione Veneta

Venezia, Tip. Ponzelli

